



REGOLAMENTO Tirocinio di Formazione e di Orientamento

(Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 08/06/2022)

Art. 1 - Definizioni

Tirocinio: consiste nella partecipazione dello studente all'attività di una struttura ospitante extra-accademica (aziende, enti pubblici, studi professionali, etc.) o allo svolgimento di attività interne all'Accademia finalizzate all'acquisizione dei Crediti Formativi Accademici (CFA) previsti nella programmazione didattica.

Tirocinante: Studente iscritto a corsi di diploma (triennale, magistrale, ciclo unico), master e dottorati di ricerca;

Soggetto promotore: l'Accademia, ovvero il soggetto che promuove il tirocinio controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e regolarità dell'iniziativa;

Tutor interno: docente che assume la funzione di responsabile didattico-organizzativo delle attività svolte dal tirocinante;

Responsabile dei tirocini: figura nominata dagli organi competenti, interni all'Accademia, che si occupa di cercare e organizzare i tirocini. Non coincide con il ruolo di tutor interno, tranne se incaricato, anche, di tale funzione;

Soggetto ospitante: datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista o piccolo imprenditore, presso il quale si svolge il tirocinio;

Tutor esterno: soggetto che assume funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del soggetto ospitante.

Art. 2 - Finalità

Il Tirocinio di Formazione e di Orientamento è uno strumento che consente al giovane di:

- entrare in un ambiente di lavoro;
- orientare e/o verificare le sue scelte professionali;
- acquisire un'esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum.

Per l'azienda (soggetto ospitante) di:

- conoscere potenziali collaboratori da inserire, in un futuro, nel proprio organico;
- formare i futuri collaboratori in modo specifico, secondo le proprie esigenze.

I Tirocini di Formazione e di Orientamento sono disciplinati dal D.P.R. 10.10.1996, dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, nonché dall'art.11 del D.L.13.08.2011 n. 138, convertito nella L. 07.09.2011 n. 148.

Il Tirocinio è da ritenersi sempre "curriculare" e può essere o "obbligatorio", se previsto dal piano di studio (crediti formativi obbligatori), o "volontario" (crediti formativi aggiuntivi o riconosciuti nelle attività formative ulteriori previste dal piano di studi); per poterlo svolgere gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse. Il Tirocinio deve essere svolto entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi dell'Accademia in vigore nell'anno accademico di riferimento.

Il Tirocinio di Formazione e di Orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.



Art. 3 - Stipula convenzioni

Il tirocinio viene regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Accademia e il legale rappresentante del soggetto ospitante. Mediante la stipula della convenzione, il soggetto promotore e il soggetto ospitante, si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico.

Art. 4 - Progetti formativi e di orientamento

Ogni tirocinio è supportato da un progetto individuale inserito nella convenzione che l'azienda deve sottoscrivere. Per ogni progetto formativo saranno indicati un Tutor interno all'Accademia (titolare della disciplina di riferimento) e un Tutor esterno (referente per il Soggetto ospitante) che affiancheranno gli studenti nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle esperienze didattiche previste dall'attività formativa.

Art. 5 - Durata del tirocinio

Il tirocinio avrà la durata specificata nel Progetto di Formazione e di Orientamento (Allegato C), relativo ad ogni tirocinante, in conformità alla normativa vigente. La durata stessa potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del decreto n. 142/98 e dall'art. 11 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito nella L. 07.09.2011 n. 148. Parimenti per i tempi di permanenza negli stabilimenti aziendali (impegno orario del tirocinante).

Si precisa che la sede ospitante deve informare tempestivamente l'Accademia in merito a eventuali variazioni inerenti lo svolgimento del tirocinio (proroga, interruzione, sospensione, assenza, trasferta, etc.) (Allegato D).

Art. 6 - Svolgimento del tirocinio

Lo studente dovrà preventivamente fare richiesta di tirocinio; l'attività di tirocinio sarà subordinata alla ufficializzazione della polizza assicurativa (tempi di attivazione polizza circa giorni 30). È necessario consegnare debitamente compilato e firmato in originale al referente del tirocinio, inviando all'indirizzo presente nella pagina istituzionale di riferimento il progetto formativo secondo il modello predisposto (Allegato C). Nell'oggetto della mail ogni studente dovrà indicare nome, cognome, scuola di appartenenza e anno di corso.

I tirocini possono essere svolti anche nel periodo estivo, ma devono essere debitamente programmati.

Il progetto formativo deve essere supervisionato dal Responsabile dei tirocini e concordato tra il tutor esterno, indicato dal soggetto ospitante, e il tutor interno individuato dall'Accademia. I documenti, che saranno trasmessi agli Uffici competenti, consentono all'Accademia di assicurare lo studente per la responsabilità civile contro terzi e presso l'INAIL.

Tutta la documentazione dovrà essere compilata esclusivamente al computer. La copia per l'azienda verrà restituita al soggetto ospitante dall'Accademia attraverso l'invio telematico.

Al termine del percorso formativo di tirocinio, lo studente dovrà consegnare al tutor interno designato, che provvederà a seguito di firma della documentazione, ad inviare al protocollo i seguenti documenti:

- 1) attestato di fine tirocinio, rilasciato dal soggetto ospitante su carta intestata dell'Ente (Allegato E);
- 2) foglio delle firme per la rilevazione delle presenze (Allegato F);
- 3) relazione di tirocinio che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo (firmata dal tirocinante e dai tutor).

Art. 7 - Copertura assicurativa

Durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa da parte dell'Accademia.



Art. 8 - Indennità e facilitazioni previste

La partecipazione non comporta spese per il tirocinante. A discrezione dell'azienda, può essere previsto un rimborso spese. È consentita, con l'approvazione del responsabile aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno o eventuali altre spese saranno sostenute dal Soggetto ospitante, secondo le norme e le procedure interne allo stesso.

Art. 9 - Procedura di attivazione tirocini

Nel caso si volesse attivare un tirocinio formativo con un soggetto pubblico o privato non presente nell'elenco degli Enti convenzionati, sarà necessario stipulare una nuova convenzione (Allegato A) con i tempi tecnici e le autorizzazioni necessarie, pertanto gli studenti dovranno rivolgersi preventivamente ai responsabili del tirocinio. I soggetti ospitanti non presenti in elenco possono inoltre manifestare l'interesse a stipulare una convenzione inviando l'apposito modulo (Allegato B) all'Accademia.

Gli studenti interessati sono tenuti a contattare, per tempo, il Responsabile dei Tirocini della Scuola di afferenza individuato dall'Accademia.

Art. 10 - Monitoraggio e valutazione

Al termine del tirocinio, ai fini di controllo e del monitoraggio dell'esperienza svolta, dovrà essere redatta la relazione di tirocinio che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo (firmata dal tirocinante e dai tutor).

Art. 11 - Attribuzione di CFA

Al termine del tirocinio, previa acquisizione e verifica dei documenti per l'attribuzione dei CFA previsti, l'ufficio predisposto registrerà, nel portale, i CFA maturati dal tirocinante.

Art. 12 Tirocini interni

Gli studenti possono svolgere il tirocinio curriculare anche presso le Strutture dell'Accademia, presentando il progetto formativo individuale (Allegato C - Progetto formativo interno).

I progetti proposti dai docenti interni all'Accademia dovranno essere concordati preventivamente, con il responsabile tirocini designato, le modalità di svolgimento degli stessi.